

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 12

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GIORGIO STRACQUADANIO

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale ordinario di Firenze
il 20 novembre 2008**



TRIBUNALE DI FIRENZE
Cancelleria del Giudice dott. Rosario Lupo
Tel 055/2746266 – 387 Fax 055/218318

N. 7309/08 RG GIP

Firenze, lì 20/11/2008

**ALLAGIUNTA PER LE ELEZIONI
E LE IMMUNITA' PARLAMENTARI DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA**

OGGETTO: Procedimento contro Straquadanio Giorgio

D'ordine del Giudice Dott. Rosario Lupo,
trasmetto copia del fascicolo relativo all'imputato di cui all'oggetto
che ha invocato l'applicabilita' dell'art. 68 comma 1 Cost., per
quanto di Vostra competenza.
Ossequi.

Il cancelliere
Dott.ssa Maria Roccaro



Proc. N. 19392/06 R.G.N.R.
Proc. N. 7309/08 R.G. G.i.p.



Tribunale ordinario di Firenze
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

OGGETTO: SEPARAZIONE E SOSPENSIONE EX ART. 3 LEGGE 140/2003

Il giudice dr. Rosario LUPO

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nonché la documentazione prodotta all'udienza preliminare dalle difese STRACQUADANIO e BRUNETTA da cui risulta che gli stessi al momento del fatto contestato con la richiesta di rinvio a giudizio, erano, rispettivamente, Senatore della Repubblica Italiana e Europarlamentare;

Ritenuto, quindi, che (trattandosi di diffamazione a mezzo stampa) è astrattamente applicabile nei loro confronti (tenuto anche conto della materia trattata - dossier Mitrokhin - oggetto di apposita Commissione Parlamentare di Inchiesta) l'art. 68 comma 1 Cost.;

Richiamato, quanto alla posizione STRACQUADANIO, l'art. 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140

Richiamati quanto alla posizione BRUNETTA gli artt. 9 e 10 Protocollo Sui Privilegi e Sulle Immunità delle Comunità Europee dell'8 aprile 1965, nonché l'art. 6 n. 3 Regolamento Interno del Parlamento Europeo e la sentenza della Corte di Giustizia Grande Sessione 21 ottobre 2008 oggi prodotta dalla parte civile che impone al giudice nazionale la sospensione del procedimento giudiziario qualora sia informato (come nel caso di specie) del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità;

Ritenuto che non si versa in concreto in ipotesi di immunità parlamentare in quanto nella parte del libro contestata dalla costituita parte civile non pare siano riportate opinioni (come al contrario si è verificato nel precedente prodotto oggi dalla difesa BRUNETTA) collegate alla funzione parlamentare e, comunque, nessuna delle condotte "scriminate" di cui al comma 1 dell'art. 3 legge 140/03 appare in concreto ravvisabile e che pertanto va disattesa la richiesta di declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

Ritenuta priva di pregio giuridico l'opposizione alla separazione delle difese FELTRI e SALLUSTI essendo del tutto pacifico che "l'immunità assicurata dall'art. 68, comma primo, Cost. ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio delle loro funzioni non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovare il compartecipe privo della medesima garanzia. (Sez. V, Sent. n. 15323 del 15-02-2008 (ud. del 15-02-2008), R.F. (rv. 239481; vd. anche Sez. V, Sent. n. 43090 del 19-09-2007 (ud. del 19-09-2007), C.A. c. G.F. (rv. 238494) non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può avvalersi il compartecipe privo della medesima garanzia (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il G.u.p. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un giornalista - che aveva pubblicato su un mensile uno scritto redatto da un membro del Parlamento e contenente espressioni offensive nei confronti del direttore di un giornale - sulla base dell'estensione dell'immunità parlamentare anche a suo favore).

Rilevato peraltro che per ragioni di economia processuali appare opportuno differire la decisione sulla res iudicanda anche nei confronti di FELTRI e SALLUSTI in attesa delle deliberazioni delle Istituzioni parlamentari di appartenenza dei due loro coimputati

Lu 7

lus

P. Q. M.

Visto l'art. 68 comma 1 Cost., l'art. 3 commi 2, 4 e 5 Legge 140 del 2003 e gli artt. 9 e 10 Protocollo Sui Privilegi e Sulle Immunità delle Comunità Europee dell'8 aprile 1965

DISPONE

la separazione delle posizioni STRACQUADANIO e BRUNETTA con formazione a cura della Cancelleria separato fascicolo processuale con all'interno copia di tutti gli atti;

la trasmissione di copia degli atti alla Giunta per le Elezioni e le Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica con riferimento a STRACQUADANIO che ha invocato l'applicabilità dell'art. 68 comma 1 Cost. con atto 29 maggio 2008 Prot. 221/S) e alla Commissione Giuridica del Parlamento Europeo con riferimento a BRUNETTA che ha invocato l'applicabilità dell'art. 68 comma 1 Cost. con atto 15 maggio 2008 prodotta dalla difesa unitamente alla risposta del Presidente del Parlamento Europeo n. 311213 del 3 luglio 2008 e nota del Presidente della competente Commissione Giuridica n. 205352 del 23.10.08), con richiesta al Parlamento Europeo di emettere al più presto un parere riguardo alla sussistenza o meno dell'invocata immunità;

trasmissione da effettuarsi con plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

sospende il procedimento a loro carico fino alla deliberazione delle istituzioni parlamentari sopra indicate e comunque per un tempo non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione degli atti da parte delle citate istituzioni parlamentari;

Visto l'art. 159 comma 1 n. 1 c.p.

DICHIARA

sospesi i termini di prescrizione nei confronti di STRACQUADANIO e BRUNETTA per il tempo sopra indicato

Dispone il rinvio dell'udienza preliminare a carico di FELTRI e SALLUSTI al 3 FEBBRAIO 2009 ore 9.30/ senz'altro avviso per le parti.

Si dà lettura della presente ordinanza che fa parte integrante del verbale in udienza alla presenza della parti

Firenze 13 novembre 2008

Il GUP
Dr. Rosario LUIO



